

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-101 del 08/02/2016
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DITTA ACETIFICI ITALIANI MODENA SRL STABILIMENTO IN COMUNE DI CASALGRANDE
Proposta	n. PDET-AMB-2016-97 del 04/02/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e concessioni di REGGIO NELL'EMILIA
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno otto FEBBRAIO 2016 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di REGGIO NELL'EMILIA, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.1497/2016

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"ACETIFICI ITALIANI MODENA Srl"** – **Casalgrande**.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta **"ACETIFICI ITALIANI MODENA Srl"** - avente sede legale in comune di **Carpi – Via Fornaci n.12** – Provincia di Modena, e stabilimento in comune di **Casalgrande - Via Case Secchia n.9** - Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di deposito materie prime e produzione di aceto, acquisita agli atti della Provincia con prot.n.55905 del 02/11/2015;

Preso atto che la domanda suddetta è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche e reflue di dilavamento, ai sensi del D.Lgs 152/06;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art. 10, comma 4 della LR n.15/2001;

Ritenuto di provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 59/2013 per l'impianto ubicato nel comune di **Casalgrande - Via Case Secchia n.9** della ditta **"ACETIFICI ITALIANI MODENA Srl"**, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acqua	autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche e reflue di dilavamento, ai sensi del D.Lgs 152/06
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente autorizzazione sostituisce:

- l'autorizzazione provinciale allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche e reflue di dilavamento n.prot. 12552 del 08/03/2012;
- l'autorizzazione provinciale alle emissioni in atmosfera n.prot.53242/434/2012 del 16/10/2015;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui ai precedenti punti 1 e 2 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche e reflue di dilavamento, ai sensi del D.Lgs 152/06;**

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.**

- **Allegato 2 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265;

6) la presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio;

7) la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 - Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche e reflue di dilavamento, ai sensi del D.Lgs 152/06

- La richiesta di autorizzazione si riferisce ad un unico punto di scarico in corpo idrico superficiale formato dall'unione delle:
 - acque reflue industriali provenienti dal lavaggio dei locali, pavimenti e attrezzature utilizzati, spurgo delle torri di raffreddamento;
 - acque reflue di dilavamento provenienti dalle platee dove sono ubicate le cisterne (di superficie complessiva pari a 3762 m²), zone dell'area cortiliva dove si effettuano lavorazioni,
 - acque di dilavamento della platea utilizzata per lo stoccaggio dei big-bags di calce esausta e dalle acque di sgrondo dei sacconi di calce esausta;
 - acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento;
- lo scarico dei reflui industriali è di tipo continuo con una portata di 8 m³ al giorno per le acque di raffreddamento e 4 m³ al giorno per le acque di lavaggio.
- la Ditta dichiara che, rispetto a quanto precedentemente autorizzato, la rete fognaria e l'impianto di depurazione non sono variati;
- le acque reflue industriali, reflue domestiche e reflue di dilavamento sono trattate da un impianto di depurazione biologico a fanghi attivi costituito da:
 - sezione di arrivo dei reflui e grigliatura preliminare
 - vasca di omogeneizzazione e bilanciamento dotata di turbina del volume utile di circa 500 m³;
 - comparto di ossidazione biologica a fanghi attivi del volume utile di 500 m³;
 - vasca di sedimentazione circolare di superficie pari a circa 72 m²;
 - vasca di stoccaggio dei fanghi di supero del volume di 15 m³;
- lo scarico è in atto tutti i giorni lavorativi (300 giorni all'anno), per 8 ore al giorno per un totale presunto di 3.720 m³/anno;
- l'approvvigionamento idrico è sia da acquedotto che da pozzo per un quantitativo di 3.042 m³/anno;
- è presente un altro scarico in acque superficiali di acque bianche, non oggetto di autorizzazione, provenienti dalla zona adibita a traffico veicolare, tale rete è dotata di una serranda di sicurezza in caso di sversamento accidentale di sostanze;
- il corpo recettore delle acque di scarico è il Fosso delle Motte, appartenente al bacino idrografico del Fiume Secchia ;

Prescrizioni

1. Lo scarico finale deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06.
2. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
3. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
4. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità, ne dovrà essere data immediata comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e ARPAE Servizio Territoriale, indicando anche i tempi per il ripristino, e dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla Ditta in caso di emergenza; a tale scopo dovrà essere installato a valle dell'impianto di trattamento o della rete fognaria idoneo sistema di chiusura e previsto il conferimento dei reflui a ditte autorizzate.

5. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di trattamento e depurazione.
6. Si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso l'impianto.
7. I fanghi prodotti dai processi depurativi potranno essere utilizzati ai sensi del D. Lgs. 99/92 e delle normative regionali vigenti o conferiti a ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento ai sensi del D. Lgs. 152/06 .
8. Il punto individuato per il controllo dello scarico deve garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA. Il pozzetto deve essere facilmente identificabile.
9. Dovranno essere effettuati almeno 2 autocontrolli analitici scaglionati nell'arco dell'anno solare sulle acque scaricate dopo il loro trattamento per la ricerca dei parametri caratteristici, di cui uno riferito a un campione medio composito prelevato nell'arco delle 3 ore, che dovranno evidenziare la conformità ai seguenti parametri previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06: pH, solidi sospesi totali, COD, BOD₅, azoto ammoniacale.
10. I certificati di analisi dovranno essere conservati ed essere consultabili presso lo stabilimento al fine di eventuali controlli nel corso di sopralluoghi o a richiesta da parte degli agenti accertatori.
11. Dovrà essere garantito il deflusso delle acque reflue scaricate nel corpo recettore, che dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
12. Ai sensi dell'art. 85, comma 5 delle Norme del PTCP della Provincia di Reggio Emilia, è fatto obbligo, se non già presente, di installazione e manutenzione di un misuratore dei volumi di acqua prelevati dal pozzo.
13. Entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno essere comunicati all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e all'ARPAE Servizio Territoriale i volumi di acqua prelevati nel precedente anno solare.

- Allegato 2 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "**ACETIFICI ITALIANI MODENA Srl**" è autorizzata a svolgere nello stabilimento ubicato nel Comune di **Casalgrande – Via Case Secchia n.9** - Provincia di Reggio Emilia l'attività di **deposito materie prime e produzione di aceto** con le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	TORRE DI ABBATTIMENTO SFIATI CISTERNE PRODUZIONE ACETO	1600	8	24	Acido Acetico Alcol Etilico La conc. Tot. non deve superare il limite della classe più elevata (600 mg/Nmc)	< 150 < 600	

- 1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, dell'acido acetico e dell'alcol etilico devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente;
- 2) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per l'emissione n.1.
- 3) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.
- 4) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato.
- 5) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.
- 6) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

7) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

8) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

In caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;
2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

- Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Monitoraggio acustico firmato da tecnico competente in acustica ambientale, da cui risulta:

- che la Ditta rispetta i limiti assoluti di immissione in corrispondenza della posizione oggetto di monitoraggio acustico lungo il confine aziendale ovest.
- la non applicabilità del criterio differenziale in corrispondenza dell'abitazione R1 (contributo aziendale al di sotto della soglia di applicabilità del criterio differenziale per entrambi i periodi di riferimento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.